



CITTA' DI CAMOGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Ufficio SINDACO

COPIA

Albo n. 510

ORDINANZA N° 70 del 29-04-2024

OGGETTO: Criteri e norme generali di prudenza per i tradizionali falò, in onore di San Fortunato Martire, 11 maggio 2024.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 11 e 12 maggio 2024, nel Comune di Camogli, si terranno due tradizionali eventi: la sera di sabato 11 maggio i festeggiamenti in onore di San Fortunato Martire e nella giornata di domenica 12 maggio la manifestazione denominata "Sagra del Pesce", giunta alla 72° edizione.

Considerato che:

- le summenzionate iniziative rientrano nella tradizione popolare e che tanta parte della cittadinanza vi attribuisce un valore simbolico particolare;
- nell'ambito di tali iniziative è prevista anche l'accensione di due falò ad opera dei quartieri di Camogli denominati Porto e Pinetto coordinati, come per le precedenti edizioni, dall'Associazione Culturale "San Fortunato" di Camogli.

Dato atto che, in data 17 aprile 2024, si è tenuta una riunione per trattare le problematiche inerenti la sicurezza pubblica in occasione della 72° edizione della Sagra del Pesce e dei festeggiamenti in onore di San Fortunato, con la presenza di: Sindaco, Vice Sindaco, Responsabili degli Uffici comunali (Turismo/Commercio PS-PA/Demanio Marittimo/Area Tecnica/Area Vigilanza), Comandante Stazione Carabinieri di Camogli, Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco di Camogli, rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco, dei VAB, della P.A. Volontari del Soccorso, della Croce Verde, dei Volontari del Soccorso di Ruta di Camogli, dei Quartieri Porto, Pineto e Risseu, del Gruppo "U Dragun", dell'ASCOT, del Gruppo Alpini Golfo Paradiso, della Guardia Costiera Ausiliaria, della Società Ergo-Tec, del 118 Genova Emergenza.

Avuta lettura della richiesta, a firma del Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale "San Fortunato" (CF/P.IVA 01888300991), pervenuta il 1° aprile 2024 e rubricata al n.6524 del protocollo comunale, finalizzata all'ottenimento della licenza per l'accensione di tre falò.

Precisato che l'accensione di fuochi, quali i tradizionali falò, deve essere autorizzata, ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S., dall'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è prevista la loro realizzazione.

Ricordato pertanto che, il D.M. 10/03/1998, in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, dispone l'attuazione di criteri per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio limitando le conseguenze qualora si verificasse.

Vista l'ordinanza n.69 del 26 aprile 2024, a firma del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo, avente ad oggetto: "Deposito temporaneo sull'arenile in via Garibaldi di materiale, per la realizzazione falò, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Fortunato del 11 e 12 maggio 2024.

Valutata la circostanza che l'accensione dei falò è prevista in luogo aperto, a pochi metri dalla riva del mare e a distanza di sicurezza da edifici e da zone frequentate da turisti e persone.

Accertato che gli organizzatori dell'iniziativa si sono impegnati a predisporre "in loco" un adeguato servizio antincendio, con squadra attrezzata ed autoinnaffiatrice.

Preso atto della presenza del Gruppo Volontari Protezione Civile di Camogli e della messa a disposizione delle loro attrezzature fisse e mobili antincendio in supporto all'operato dei Vigili del Fuoco.

Ritenuto pertanto necessario adottare apposite prescrizioni che sono rivolte agli organizzatori a tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Visto l'art.57 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n.773 e gli artt. 81, 101, 110 del relativo Regolamento d'esecuzione.

Visti inoltre:

- il D.M. 05/08/2008;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

1. all'Associazione Culturale San Fortunato (CF/P.IVA 01888300991), nella persona del Presidente pro-tempore del Consiglio direttivo Sig. Andrea Esitini, che l'allestimento sull'arenile e l'accensione dei falò, la sera di sabato 11 maggio 2024, sono assoggettati all'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'ordinanza n.69 del 26 aprile 2024 a firma del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo nonché al rispetto di quelle sotto riportate:
 - il materiale da utilizzarsi per l'allestimento dei falò non deve essere "materiale di risulta";
 - lo scarico del materiale destinato alla realizzazione dei falò dovrà avvenire entro le ore 19,00 di sabato 11 maggio 2024;

- l'accensione dei falò nei siti spiaggia località "Pineto" e spiaggia località "Rivo Giorgio", è consentita verso le ore 23,30 circa e, comunque, non prima che sia stata acquisita la comunicazione di cessazione dello spettacolo pirotecnico;
 - prima dell'accensione dovrà essere effettuato un sopralluogo congiuntamente alle Autorità di Vigilanza al fine di verificare che le condizioni di sicurezza previste siano rispettate con particolare riferimento:
 - alle distanze tra le zone di fuoco e le abitazioni, i locali commerciali, la Chiesa parrocchiale, le strutture ricettive balneari, le vie di affaccio e transito;
 - alle distanze tra le zone di fuoco ed il percorso di linee gas, elettriche e tecnologiche;
 - tutta l'area della spiaggia interessata dai falò dovrà essere appositamente transennata e non dovrà essere consentito il transito e lo stazionamento di persone estranee agli organizzatori, prevedendo nel caso vi fosse sviluppo di fiamme, una distanza di sicurezza pari al doppio delle dimensioni del falò precedentemente allestito;
 - dovranno essere adottate tutte le misure di salvaguardia per la sicurezza - inclusa l'interdizione dell'area demaniale marittima interessata dall'allestimento dei due falò - considerato che solo l'area del molo, interessata dallo spettacolo pirotecnico che precede temporalmente i falò, è già sottoposta a misure di sicurezza; tali misure dovranno essere osservate sino al completo spegnimento del singolo falò;
 - i falò dovranno essere accesi in assenza di vento e/o con evidente debole direzione di vento verso il mare; le condizioni meteo-marine vengano verificate con la Capitaneria di Porto prima dell'accensione;
 - è fatto divieto di fare uso, per l'accensione dei falò e durante l'abbruciamento, di combustibili quali gasolio, benzina, olii, pneumatici, bombolette spray e materiali esplosivi;
 - dovrà essere mantenuto costante contatto con il presidio antincendio costituito dai Vigili del Fuoco, previsto nelle immediate vicinanze dei falò, che vigilerà sul regolare svolgimento dei falò medesimi;
 - dovrà essere effettuata bonifica dell'area successivamente allo spegnimento dei falò;
 - è fatto divieto di depositare cenere e residui nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani;
2. gli organizzatori dei singoli falò ed i collaboratori degli stessi sono gli unici e soli responsabili di qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone, animali e cose di terzi durante l'allestimento, l'accensione e l'eliminazione dei residui dei falò in argomento;
 3. la manifestazione sarà sospesa nel caso in cui si verificano circostanze meteorologiche avverse o per esigenze di pubblico interesse, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni suddette.

Sono fatti salvi prescrizioni e nulla osta di tutte le Autorità competenti in materia con particolare riferimento a quelle dettate dai Vigili del Fuoco.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme poste con la presente autorizzazione.

INFORMA

- che l'Ufficio presso il quale si può prendere visione, negli orari di accesso al pubblico, degli atti relativi al presente provvedimento è l'Ufficio Commercio, ubicato al 5° piano del palazzo municipale sito in Via XX Settembre 1, tel. 0185/729047;
- che il Responsabile del Procedimento è il Vice Commissario Federica Pesle, Responsabile dell'Ufficio Commercio, al quale potranno essere richiesti raggugli in merito nonché controdeduzioni ai contenuti della presente.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Genova, entro 60 giorni al TAR, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i..

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SINDACO
F.to Giovanni Anelli